

Abbattere un albero

Prima di tutto è necessario distinguere:

- fra alberi protetti e non, perchè soltanto per l'abbattimento dei primi è obbligatorio avviare la procedura amministrativa
- fra alberi in zona urbana e alberi in zona agricola (zona E). Per i primi l'ente competente è il Comune di riferimento, per i secondi la Comunità montana di riferimento

Inoltre ricordiamo che:

- L'**abete rosso** (*Picea excelsa*), conosciuto come *albero di Natale*, **non è più tutelato dalla legge**
- il **noce comune** (*Juglans regia*), l'**ippocastano** (*Aesculus ippocastanum*) e il **cedro (tutte le specie) NON SONO PIÙ PROTETTI IN ZONA AGRICOLA**

In **zona agricola** (zona E dei piani regolatori) si può comunque procedere ad abbattere alberi isolati il cui tronco, a petto d'uomo, abbia dimensioni inferiori a cm 40 di diametro o a cm 125 di circonferenza, **senza necessità di autorizzazione**; sono fatte salve le **autorizzazioni necessarie** nelle **zone vincolate** da un punto di vista **ambientale** (vedasi zone vincolate nei piani regolatori), nel qual caso l'autorizzazione e tutte le informazioni necessarie vanno richieste al Comune competente per territorio.

Per l'**abbattimento e lo spostamento di alberi tutelati** ai sensi della L.R. 28/2001 il cui tronco, a petto d'uomo, misuri oltre cm 40 di diametro e cm 125 di circonferenza, **è obbligatorio chiedere apposita autorizzazione** all'Ente competente. L'Ente, tuttavia, potrà rilasciarla solo in presenza di almeno uno dei seguenti casi:

- per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private
- per accertata compromissione dello stato vegetativo
- per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità

Inoltre, gli alberi appartenenti alle specie tutelate ai sensi della L.R. 28/2001 - siano essi isolati, in filare, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5 della citata normativa - sono **altresì oggetto di censimento** da parte dell'Ente competente per territorio se presentano una o più delle seguenti peculiarità:



Abbattere un albero

hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero

Il **censimento** è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate.

Infine, gli **alberi** che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, **indipendentemente dall'appartenenza alle specie tutelate di cui al comma 1**, sono **indicati** in **specifico elenco istituito dalla Giunta regionale**.

Per l'abbattimento degli alberi censiti o indicati nello specifico elenco istituito dalla Giunta regionale (come sopra precisati) va obbligatoriamente richiesta apposita **autorizzazione** all'Ente competente per territorio; questo, tuttavia può rilasciare l'autorizzazione esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

lr28_2001.pdf

regolamento_072002_lr282001.pdf

La **modulistica** per la richiesta di abbattimento delle specie tutelate ai sensi della L.R. 28/2001, siano esse piante secche o verdi, così come per la dichiarazione di pianta abbattuta per eventi atmosferici avversi, predisposta dal Servizio competente, sono a disposizione presso le sedi dell'Ente, lo Sportello del Cittadino di Spoleto, i Telecentri SIM della Comunità montana e la puoi scaricare facilmente da questa pagina e dalla pagina dei downloads.

- modello_abbattimento_verde.pdf
- modello_abbattimento_secco_LM.pdf
- modello_avversita_atmosferiche_LM.pdf
- INTEGMOD.pdf

Settore competente: Settore Agricoltura forestazione

- **Responsabile:** Dott. Alvaro Paggi (



Abbatere un albero

alvaro.paggi@montimartaniseranosubasio.it)

Servizio competente: Servizio Ambiente e territorio

Dott.sa Luisella Mariani (luisella.mariani@montimartaniseranosubasio.it)

P.A. Marina Craja (marina.craia@montimartaniseranosubasio.it)

per comunicazioni telefoniche 0743214248

Nota Bene:

In conformità a quanto previsto dall'art. 125 della l.r. 8/2011 sulla semplificazione amministrativa, **il parere della Comunità Montana non è più necessario nel caso l'utente abbia la necessità di abbattere piante e le specie arbustive radicate in zona diversa da quella agricola.**

Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) si deve oggi leggere:

"E' trasferito ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lett. g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali"

è stato, infatti, soppresso il punto relativo al parere di competenza degli Enti montani.

Conseguentemente gli Uffici della Comunità Montana in presenza di istanze dei Comuni inerenti la richiesta di parere ai fini dello abbattimento di piante tutelate ricadenti nelle zone di cui sopra non provvederanno ad evaderle essendo il parere soppresso.

Per quanto riguarda, invece, l'abbattimento o spostamento di piante tutelate radicate in zona agricola nulla è innovato e l'utente dovrà sempre presentare domanda rimanendo ferma la necessità della preventiva autorizzazione della Comunità Montana, ai sensi del tuttora vigente art. 13 della l.r. 28/2001.

COMUNICATO-SOPPRESSIONE-PARERE-ABBATTIMENTO-PIANTE.pdf

